

Miglioramento delle procedure di ricorso nell'aggiudicazione degli appalti: il parere della Camera.

4 Marzo 2010

Le Commissioni riunite Giustizia e Ambiente della Camera dei Deputati hanno reso il parere al Governo sullo Schema di Decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/137CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici"" ([Atto n. 167](#) - Relatori On. Salvatore Torrisi e On. Franco Stradella del Gruppo Parlamentare PdL).

In particolare, nelle premesse del parere approvato viene ricordato che nel corso dell'esame del decreto legge 195/2009, recante tra l'altro disposizioni urgenti relative alla protezione civile, il Governo ha accolto, in Aula, l'ordine del giorno n.15 (primo firmatario On. Pietro Franzoso del Gruppo parlamentare del PdL) nel quale si impegna l'Esecutivo a verificare la possibilità di prevedere nel citato Schema di decreto legislativo l'estensione dell'abrogazione del divieto di arbitrato anche alle clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati per la realizzazione di interventi connessi alla dichiarazione dello stato di emergenza e alla dichiarazione di grande evento (divieto previsto dall'art. 15, comma 3, del DL 195/2009 sul quale l'Ance ha espresso le proprie criticità e auspicato la soppressione, al riguardo si veda "Interventi Ance"" del 16 febbraio 2010).

Con riferimento alla parte dispositiva, il parere è subordinato a numerose osservazioni. Tra queste, in particolare, è stato evidenziato di valutare l'opportunità *"di modificare in senso meno restrittivo per i diritti di difesa delle parti la previsione secondo la quale se il provvedimento che definisce il giudizio arbitrale o quello ordinario sia sostanzialmente conforme al contenuto della proposta motivata di accordo bonario formulata alle parti dalla commissione, il collegio arbitrale o il giudice escludono la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha rifiutato tale proposta e, se la parte soccombente aveva dichiarato di accettare la proposta, condannano la parte vincitrice a rimborsare le spese a quella soccombente"*. Su tale norma (art. 5, comma 1, lettera l che modifica l'articolo 240, comma 20 del D.lgs 163/2006-Codice Appalti), l'Ance aveva manifestato, nelle competenti sedi, alcuni rilievi auspicando la soppressione della stessa (si vedano, al riguardo, le notizie su "Interventi Ance"" del 10 febbraio 2010 e del 12 febbraio 2010).

Sullo Schema, che ha già ricevuto il parere della Conferenza Unificata (si veda al riguardo la notizia su "Sintesi dei lavori - Conferenze istituzionali" del 6 aprile 2009), si attende ora il parere delle Commissioni riunite Giustizia e Lavori Pubblici del Senato.

Si veda precedente del 15 gennaio 2010.

Si allega il testo del parere.

[2857-Testo del parere.pdf](#)[Apri](#)